



**FEDERAZIONE ITALIANA GOLF**

**il Giudice Sportivo Territoriale**

**Avv. Federico Sinicato**

Ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

**Proc. n. 70S/2017 a carico di Raffaele Saldarini**

**PREMESSO**

- che a seguito dell'invio del rapporto informativo da parte del Sig. Andrea Contigiani, direttore di torneo presso il Golf Villa d'Este, la F.I.G. priva un procedimento nei confronti del Sig. Raffaele Saldarini;
- che, nel corso della gara Alfa Romeo Golf Challenge disputatasi in data 4.11.2017 presso il Golf Villa d'Este, si contesta al Sig. Raffaele Saldarini di aver consegnato lo score che riportava la correzione del risultato della buca 8 mediante cancellazione del numero di 6 colpi e riscrittura di 5 colpi e alla buca 13 il numero di 7 colpi e correzione in 5 colpi;
- che, al termine della gara, il Giudice Arbitro richiamava per chiarimenti il Sig. Saldarini il quale ammetteva di aver fatto le correzioni "in quanto poco visibile le originarie annotazioni e di aver confuso i numeri";
- che all'udienza fissata del 15 dicembre 2017 nessuno è comparso né sono state depositate memorie o produzioni difensive.

\*\*\* \*\*

**motivi della decisione**

I fatti sono chiaramente ricostruiti nel rapporto informativo del Sig. Contigiani, Direttore di Torneo al Golf Villa d'Este.



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

Lo score consegnato dal Sig. Saldarini era stato alterato nei risultati delle buche 8 e 13 riducendo il numero dei colpi, in entrambi i casi, di una unità.

Il Saldarini, prontamente chiamato a fornire spiegazioni, si era difeso sostenendo che dette cifre erano state effettivamente da lui sovrascritte perché poco visibili e in tale occasione avrebbe però confuso le cifre.

La giustificazione addotta dall'incolpato non appare assolutamente credibile poiché le cifre originarie sono chiaramente visibili e la loro correzione con risultato inferiore è palese.

Tutto ciò premesso il Giudice Territoriale Avv. Federico Sinicato

### **DICHIARA**

accertata la responsabilità dell'illecito sportivo contestato e tenuto conto dell'assenza di precedenti

### **IRROGA**

la sanzione della squalifica temporanea per mesi 18 (diciotto) con il conseguente divieto di svolgere attività sportiva in ambito F.I.G. per la durata di mesi 18 (diciotto).

Milano, 15 dicembre 2017

Avv. Federico Sinicato